

Publicato il 05/04/2024

N. 06667/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03354/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3354 del 2019, proposto da - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Reccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

del decreto di respingimento alla frontiera eseguito mediante rimpatrio forzoso emesso dalla polizia di frontiera aerea di Roma Fiumicino;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con riguardo al ricorso in epigrafe, il Collegio deve esaminare prioritariamente la questione della possibile sussistenza dell'assorbente profilo di inammissibilità del ricorso, di cui si è data comunicazione, ex art. 73, comma 3, cod.proc.amm., ai difensori presenti nell'udienza del 26 marzo 2024, ed eccepito anche dalla difesa erariale, in ragione della natura della posizione soggettiva azionata.

L'eccezione è fondata.

Invero, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'impugnativa dei provvedimenti di respingimento alla frontiera ai sensi dell'art. 10 del Testo unico sull'immigrazione possa essere proposta solo innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (sul punto, tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 13 settembre 2013, n. 4543; Tar Piemonte, Torino, 3 febbraio 2023, n. 134; Tar Lombardia, Brescia, 3 dicembre 2021, n. 1011; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 29 aprile 2020, n. 4359; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 13 settembre 2019, n.815; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 269).

È stato, infatti, rilevato che *“Il provvedimento del Questore - diretto al respingimento oltre i confini dell'extracomunitario - incide su temi soggettivi aventi consistenza di diritto soggettivo, in ragione dell'inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte dell'Amministrazione; in mancanza di norma derogatrice che assegni al giudice amministrativo la cognizione della impugnazione dei respingimenti, deve trovare applicazione il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della Amministrazione, spetta al giudice ordinario; Il provvedimento di respingimento alla frontiera, che rappresenta - per*

omogeneità contenutistica e funzionale - una species appartenente al genus provvedimento di espulsione, rientra, ex art. 13, d.lgs. n. 286 del 1998, nella giurisdizione del g.o. in relazione alle controversie aventi ad oggetto l'espulsione dello straniero” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 269).

In tal senso, milita anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU. 10 giugno 2013, n. 14502 e 17 giugno 2013, n. 15115), che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, osservando che il provvedimento di respingimento incide su situazioni giuridiche soggettive che sono riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali e *“in quanto coperti dalla garanzia apprestata dall'art. 2 Cost., deve escludersi che tali situazioni giuridiche soggettive possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore ordinario, nel rispetto della costituzione e degli obblighi internazionali”* (in termini, Cass., SS.UU., 10 giugno 2013 n. 14502).

Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Si può disporre la compensazione delle spese di lite, anche in ragione della circostanza che l'atto impugnato reca l'indicazione di questo Tribunale quale giudice da adire in caso di proposizione del rimedio giurisdizionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la riproposizione della controversia innanzi al giudice ordinario in conformità dell'art. 11, comma 2, cod.proc.amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Silvia Simone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Simone

IL PRESIDENTE

Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.